

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14

091 814 17 11

091 814 17 19

di-sel@ti.ch

www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione degli interni

Funzionario
incaricato

Sezione Enti locali

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091 814.17.11

A tutti i Municipi
del Cantone
per e-mail

Bellinzona

9 gennaio 2013



Ns. riferimento

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 20130109-1

Ruolo dei Comuni nelle campagne che precedono le votazioni su oggetti di livello cantonale

Signore e signori Sindaco e Municipali,

come vi è noto è di recente riuscito il referendum promosso dai Comuni contro la modifica della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, decisa dal Gran Consiglio nella seduta del 26 settembre 2012 (FU 81/2012 del 9 ottobre 2012). Il referendum è stato validamente sottoscritto da 68 Municipi, che in base all'art. 147 cpv. 2 Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) e al corrispettivo disposto di Regolamento beneficiavano della delega in materia di sottoscrizione di referendum dei Comuni (BU 97/2012 del 4 dicembre 2012). La votazione si terrà il prossimo 3 marzo 2013.

In vista della stessa, in data 27 novembre 2012 è pervenuta al Consiglio di Stato un'interrogazione parlamentare con la quale si chiede al Governo come intenda chiarire ai Comuni l'atteggiamento da assumere nella campagna che precede la consultazione, a garanzia di una corretta informazione dei propri cittadini.

Va in concreto sottolineato che - trattandosi di un referendum dei Comuni - quest'ultimi sono i diretti promotori del referendum ai sensi degli artt. 147 e 151 e segg. LEDP. Nell'ipotesi di una sua definitiva accettazione, i Comuni saranno immediatamente toccati perlomeno da un aspetto della modifica legislativa in narrativa, influenzando la stessa pure sull'assetto organizzativo delle Autorità regionali di protezione a cui essi partecipano e in particolare sul grado di occupazione del loro Presidente.

In risposta alla citata interrogazione parlamentare, la Sezione degli enti locali è stata nondimeno incaricata di rammentare ai Comuni i limiti di intervento delle Autorità locali nelle votazioni su oggetti di livello cantonale, ovvero su oggetti che non rientrano nella loro diretta sfera decisionale. Ciò allo scopo di evitare azioni eccessive da parte loro, non da ultimo anche alla luce delle recenti contestazioni sul finanziamento da parte di alcuni Comuni della campagna referendaria sul credito di progettazione del semisvincolo N2 e dell'annesso posteggio.

1. In generale i limiti di intervento delle Autorità locali in caso di votazioni su oggetti di livello cantonale

Tali limiti sono stati già richiamati dal Consiglio di Stato in una recente risposta ad un'interrogazione parlamentare¹ di queste settimane.

In particolare per gli interventi delle Autorità locali in occasione di votazioni su oggetti di livello superiore, dottrina e giurisprudenza hanno a più riprese indicato le seguenti linee guida² :

- secondo consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, dall'art. 34 cpv. 2 CF deriva l'obbligo delle Autorità di garantire un'informazione corretta, oggettiva, completa e pure improntata alla cautela. Il contributo determinante alla formazione dell'opinione dei cittadini deve poi primariamente essere lasciato alle forze politiche e alla società civile. Viene quindi meno a questi principi l'Autorità che fornisce informazioni non veritiere, che interviene in modo illegittimo nella campagna violando disposizioni materiali o procedurali, oppure che altrimenti usa mezzi illeciti;
- l'Autorità comunale può intervenire nella campagna che precede una votazione cantonale concernente una spesa pubblica o un atto amministrativo solo se il Comune e i suoi cittadini hanno un interesse diretto e particolare all'esito dello scrutinio, e meglio sono portatori di un interesse che eccede quello degli altri Comuni o cittadini del Cantone e che impone di intervenire. In tal caso a copertura delle spese conseguenti agli interventi dell'Autorità comunale non è escluso l'utilizzo di mezzi pubblici, a condizione tuttavia che non siano sproporzionati e che l'intervento dell'ente pubblico sia reso visibile; nel caso di finanziamento a comitati a cui partecipano in gran parte o in maggior parte enti pubblici, l'ente pubblico deve poter esercitare un controllo sufficiente sul comitato.

2. Il caso specifico

Come detto la fattispecie in questione è particolare, essendosi i Comuni ingaggiati in prima linea - come peraltro consente loro la Costituzione cantonale (art. 42 Cost/Ti) - quali diretti promotori del referendum date le conseguenze che derivano loro dalla modifica legislativa. Occorre pertanto mettere in conto un loro ruolo nella campagna che precederà la votazione, direttamente o se del caso congiuntamente in comitati di sostegno al referendum.

Essendo detta modifica un oggetto di livello cantonale che ha implicazioni che vanno ben oltre gli stretti interessi comunali, i Comuni **dovranno nondimeno agire con prudenza nel loro ruolo di promotori e sostenitori del referendum**. Essi dovranno in particolare evitare prese di posizione e disposizioni esagerate, non oggettivamente giustificate dalle circostanze e con un dispiego di mezzi sproporzionato.

Con particolare riferimento al principio della cautela, gli interventi delle Autorità **non dovranno in definitiva eccedere quanto indispensabile per introdurre nel dibattito l'opinione e la posizione delle Autorità dei Comuni sugli aspetti che toccano direttamente quest'ultimi, se del caso suffragate da informazioni e dati oggettivi**.

Le modalità di intervento dovranno nuovamente ispirarsi alla correttezza, obiettività e cautela, ritenuto che come principio è compito della "politica" e della "società" sostenere o controbattere le proposte in votazione, che come detto è di livello cantonale.

¹ cfr. risposta del 24 ottobre 2012 all'interrogazione parlamentare 244.12 del 15 ottobre 2012 intitolata *Finanziamenti pubblici al Comitato "Si al semisvincolo"*, che richiamava la risposta del 24 settembre 2008 all'interrogazione parlamentare n. 120.08 del 29 maggio 2008 intitolata *I Comuni e il volantinaggio a tutti i fuochi pagato con i soldi del contribuente: si passa ogni limite*

² cfr. per tutte DTF 130 I 294 c. 3.1. e ivi menzionata giurisprudenza; inoltre parere del Consulente giuridico del Consiglio di Stato del 17 giugno 1992, pubblicato in RDAT II/1992, pag. 359 e del 20 dicembre 2000 pubblicato in RDAT I/2001, pag. 431 punto 11 e ivi citata dottrina e giurisprudenza

L'uso di mezzi pubblici comunali per finanziare la campagna non può essere a priori escluso, ovviamente rispettate le procedure della LOC per il loro stanziamento. Dovrà però trattarsi di un impiego misurato di risorse. Vi dovrà poi essere **rigorosa trasparenza sulla concessione delle medesime** (vedi art. 115 LEDP), direttamente da parte dei Comuni ma pure dei comitati di cui essi faranno parte; ciò in modo che il cittadino votante possa avere consapevolezza in merito nella sua formazione di volontà sull'oggetto. In particolare i finanziamenti - il cui ammontare eccede la somma di fr. 5'000.-- - deve essere comunicato alla Cancelleria dello Stato entro il termine di trenta giorni antecedente la data della votazione (art. 115 LEDP).

Certi della dovuta considerazione a quanto in precedenza esposto, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti e auguri di buon 2013.

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca

Copia per conoscenza a:

- Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento delle istituzioni;
- Guido Santini, Direttore della Divisione degli interni;
- Francesco Catenazzi, Divisione della giustizia;
- Cancelleria dello Stato.